

FOGLIO INFORMATIVO

in merito alla tassazione applicata per

„imprese straniere”¹, le quali producano redditi in Austria – anche per tempo limitato – (es. vendita di merce in occasione di eventi/fiere/seminari, in occasione dei Campionati Europei EURO 2008...)

Nel caso in cui venga ceduta della merce in Austria (1.) oppure sia effettuata una prestazione diversa (2.) in Austria, ossia il luogo della fornitura oppure della prestazione di servizio sia in territorio austriaco, tale reddito – di regola (vedi quanto riportato in seguito) – è soggetto ad imposte anche in Austria.

1. La **fornitura/ l’acquisizione** di merce in Austria comporta ai sensi del § 1 Par. 1 UStG 1994 (Legge austriaca dell’Imposta sul Valore Aggiunto del 1994) un reddito definibile e, eccezion fatta per casi specifici e limitati, un reddito imponibile in Austria. Ai sensi del § 10 UStG 1994, tale imposta per questi redditi imponibili, secondo il tipo di merce, ammonta al **20% o al 10%** della base imponibile (corrispettivo IVA esclusa - § 4 UStG 1994).

1.1. In caso di **forniture ad altre imprese**, il ricevente della fornitura , ai sensi del § 27 par. 4 UStG 1994, è obbligato a trattenere l’imposta dell’impresa straniera e a pagarla sul conto tributario di quest’ultima presso il Finanzamt della città di Graz!

L’impresa fornitrice/straniera rimane debitore d’imposta ed il beneficiario del servizio, il quale deve versare l’imposta, risponde per tale imposta!

1.2. **In caso di vendite di merce a soggetti privati, si tratta di forniture definibili in Austria. L’impresa straniera fornitrice deve versare essa stessa l’IVA prevista per legge (indipendentemente dall’emissione di una fattura!) al Finanzamt della città di Graz** (viene applicato l’accertamento fiscale; per maggiori informazioni, vedi seguito).

¹ Il *Finanzamt Graz-Stadt* ha l’obbligo di riscuotere per l’intero territorio del Bundesland di competenza, l’imposta sul giro d’affari da parte di titolari d’impresa, i quali gestiscano la propria impresa dall’estero e che non abbiano né una rappresentanza stabile in territorio austriaco, né producano redditi in seguito a sfruttamento di una proprietà sita in territorio austriaco (§ 12 AVOG-Legge austriaca sull’organizzazione della gestione delle imposte).

2. **Prestazioni diverse** sono delle prestazioni non costituite da una fornitura, di regola, qualsiasi tipo di **servizio**.

2.1. Per prestazioni diverse, prestate da un'impresa straniera, la quale non abbia né residenza, né sede, né rappresentanza stabile in territorio austriaco, **ad un'impresa austriaca in Austria** (§ 3a UStG 1994), il debito d'imposta spetta all'impresa sita in territorio austriaco, attraverso il „**Reverse Charge System**“. L'impresa fornitrice/straniera, risponde per tale imposta (§ 19 par. 1 secondo comma UStG 1994)

Le fatture devono in tal caso, oltre ai requisiti generali di contabilità previsti dalla legge, ai sensi del § 11 par. 1 UStG 1994, riportare anche il Umsatzsteueridentifikationsnummer – numero di Partita IVA – del beneficiario del servizio e devono contenere inoltre delle indicazioni in merito al trasferimento del debito d'imposta. L'IVA non può essere fatturata separatamente, poiché altrimenti l'impresa prestatrice del servizio diventa debitrice d'imposta, oltre al beneficiario del servizio, il quale in questo caso rappresenta il debitore d'imposta, in aggiunta, sulla base dell'emissione della fattura (una tale aliquota IVA non correttamente indicata in fattura non dà diritto all'imposta anticipata sul fatturato d'acquisto).

2.2. Nel caso in cui il beneficiario del servizio dell'impresa straniera non sia un'impresa, bensì **un soggetto privato**, l'impresa straniera rimane debitrice d'imposta ed essa stessa deve calcolare e riscuotere l'Imposta sul Valore Aggiunto e ciò indipendentemente dall'emissione o meno di una ricevuta o di una fattura!

In presenza delle premesse necessarie, l'imprenditore in Austria ha il diritto di dedurre dalla dichiarazione IVA l'imposta anticipata sul fatturato d'acquisto già assunta (es. rifornimento di carburante, pedaggio autostradale).

ATTENZIONE:

Noi Vi preghiamo di informarVi a tempo debito ed in modo approfondito al sito:

<https://www.bmf.gv.at/ Steuern/ Fachinformation/ Umsatzsteuer/ Ausländische Unternehmer>

o, più precisamente,

[http://english.bmf.gv.at/ Tax/ Foreign Entrepreneurs & Value-Added Tax \(VAT\)](http://english.bmf.gv.at/ Tax/ Foreign Entrepreneurs & Value-Added Tax (VAT))

e di FarVi registrare presso il

Finanzamt Graz-Stadt

Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate

Conrad von Hötzendorf-Straße 14 - 18

A - 8018 Graz

Telefono 0043/316/881 suffisso interno 3373 oppure 3388

Fax 0043/316/81-04-08 oppure 81-76-08

mailto: Post.FA68-BV11@bmf.gv.at

Coordinate bancarie del Finanzamt della città di Graz:

BIC: OPSKATWW

IBAN: AT70 6000 0000 0553 4681

BLZ: 60000

Conto Nr.: 5534.681 (Österreichische Postsparkasse)

Preferibilmente prima dell'inizio di una manifestazione, di una fiera, eccetera!

Per l'assegnazione di un '**Steuernummer – codice fiscale austriaco e di una Partita IVA** il Finanzamt della città di Graz necessita dei seguenti moduli compilati in ogni loro parte:

- questionario all'atto dell'assegnazione dello Steuernummer (**proc. 19**);
- foglio di verifica della firma, in presenza di società di capitali (**proc.26**) in originale;
- copia della registrazione nel Registro delle imprese e/o del contratto societario, in presenza di società di capitali ;
- richiesta scritta per l'assegnazione di un Umsatzsteuer-Identifikationsnummer –Partita IVA austriaca (**U 15**) in originale;
- attestazione in merito alla registrazione in qualità di impresa (**U 70**) in originale.

Vedere a tale proposito anche i moduli scaricabili da internet, alla pagina web:

<https://www.bmf.gv.at/ Steuern/ Fachinformation/ Umsatzsteuer/ Ausländische Unternehmer/ Kontakt zum Finanzamt/ Erteilung einer Steuernummer>

Inoltre:

Rappresentante fiscale:

Le imprese con sede in un **Paese terzo**, le quali forniscano della merce in territorio austriaco a **soggetti privati** o forniscano dei servizi diversi, devono nominare un proprio delegato ammesso/**Rappresentante fiscale**, il quale deve ricoprire il ruolo anche di procuratore legale, e trasmettere il suo nominativo al Finanzamt della città di Graz (cfr. § 27 par. 7 UStG 1994).

Obblighi di tenuta dei libri contabili:

Al fine di definire le basi imponibili per la base di calcolo, **l'impresa è obbligata a tenere dei libri contabili (§ 18 UStG 1994).**

In merito a vendite con incasso in denaro contante, come ad esempio in occasione di una fiera o altre manifestazioni simili, devono essere effettuate delle apposite registrazioni (redazione in forma di elenchi, presentazione degli scontrini di cassa e simili.).

Accisa sul consumo (cfr. §§ 49-52 Alkoholsteuergesetz- Legge austriaca in merito all'accisa sugli alcoli):

Nel caso in cui dei prodotti soggetti ad accisa provenienti da Stati Membri (ossia alcoli, quali spiriti, liquori, ecc., prodotti intermedi, birra, tabacchi) vengano portati nel territorio fiscale austriaco a scopi commerciali, si verifica in Austria un debito d'accisa.

Tali trasferimenti devono essere in precedenza comunicati all'**Ufficio doganale competente di Innsbruck** e devono essere poi versati i dazi imposti per legge. Tale circostanza deve essere rispettata, sia per cessione di merce a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.

In concomitanza con la fornitura in Austria di prodotti soggetti ad accisa, tali prodotti devono essere accompagnati da **Documentazione relativa all'accisa sul consumo** (bolla di accompagnamento semplificata o documento accompagnatorio amministrativo).

Il commercio di tabacchi in Austria è soggetto alla Legge austriaca sul monopolio dei tabacchi!

Le norme relative ai dazi doganali, i divieti ed i limiti di importazione, l'esenzione dalle spese di sdoganamento ed altri informazioni utili sono disponibili presso il sito internet del **BMF – Ministero delle finanze austriaco**, www.bmf.gv.at alla rubrica "Dogana".

Si prega di considerare che, in osservanza dei regolamenti doganali e tributari, possono verificarsi dei controlli, sia da parte delle autorità doganali, sia da parte di quelle fiscali e le basi imponibili possono essere valutate diversamente, ai sensi del

§ 184 BAO-Testo unico delle leggi tributarie in Austria.